

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**DIPARTIMENTO per i TRASPORTI, la NAVIGAZIONE ed i SISTEMI
INFORMATIVI e STATISTICI**

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di BOLOGNA

Direttore ing. E. Donzelli

Compiti istituzionali

Omologazione di veicoli e componenti
Collaudi in esemplari unici
Omologazioni parziali CE ed ECE
Prove ATP

Sito internet [//www.cpabologna.191.it](http://www.cpabologna.191.it)

contatti

Sede centrale di Bologna

- **Tel. Ufficio 051-6356511**
- **Fax ufficio 051-6344108**

Sede di Cesena

- **Tel. Ufficio 0547-313112**
- **Fax ufficio 0547-317812**

Normativa Vigente

Esistono più tipologie di normativa riferite ai veicoli stradali:

- a)** Direttive emanate dall'Unione Europea
- b)** Regolamenti ECE/ONU emanati da organismi internazionali dell'ONU
- c)** Regolamenti CE
- d)** Norme nazionali

Normativa Vigente

- a) Le Direttive emanate dall'Unione Europea, hanno valore vincolante/obbligatorio per tutti i paesi facenti parte della stessa Unione Europea.

- b) I Regolamenti ECE/ONU emanati da organismi dell'ONU, hanno valore vincolante per tutti i paesi aderenti.

Normativa Vigente

- c) I Regolamenti CE rappresentano la nuova metodologia di modifica della norma tecnica, sono semplificate le procedure in quanto non necessitano di recepimento

- d) Le norme nazionali riguardano veicoli di interesse esclusivamente nazionale e quindi non immatricolabili all'estero.

Normativa Vigente

- I Regolamenti CE rappresentano la nuova metodologia di modifica della norma tecnica, sono semplificate le procedure in quanto non necessitano di recepimento
- d) Le norme nazionali riguardano veicoli di interesse esclusivamente nazionale e quindi non immatricolabili all'estero.

Normativa Vigente

Esiste anche una corrispondenza tra le Direttive dell'Unione Europea ed i Regolamenti ECE/ONU.

Spesso una norma è più avanzata dell'altra per cui non sono completamente sovrapponibili e sostituibili.

70/221/CEE 2006/20/CE	Serbatoi carburante e dispositivi di protezione posteriore	M1 M2 M3 N1 N2-N3 O1 O2 O3 O4	34/02/ECE-sup.2
			67/01/ECE-sup.7
			110/00/ECE-sup.6
			58/01/ECE-sup.0
			34/02/ECE-sup.2

Direttiva 2007/46/CE
“Direttiva quadro”
Omologazione di
autoveicoli, componenti e
unità tecniche

Publicata il 09/10/2007 sulla GUUE L263

Recepita con D.M. 28.04.2008

Sostituisce, a partire dal 29 aprile 2009 prossimo
la direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni

Direttiva 2007/46/CE

La direttiva, seppure recente, è già stata modificata dai Regolamenti (CE) :

n. 1060/2008 che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva;

n.78/2009 relativo all'omologazione di veicoli in relazione alla protezione dei pedoni;

n.79/2009 relativo all'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno

Altre norme

Sono state contemporaneamente modificate molte direttive e/o regolamenti sui veicoli; si segnalano, in riferimento all'argomento del convegno:

n. 715/2007 relativo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6);

n. 692/2008 di attuazione e modifica del precedente (Euro 5 ed Euro 6) ;

n.79/2009 relativo all'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno.

Altre norme

- Si ricordano anche:
- la recente circolare del 9.2.2009 prot. n. 12816/23.36.14 relativa all'approvazione dei complessivi GPL e/o metano per autoveicoli (Euro 5 ed Euro 6)
- la direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili

L'omologazione

(situazione attuale)

Normativa di riferimento:
D.M. 2 maggio 2001 n.277
modificato ed integrato con
D.M. 13 agosto 2004

Omologazione (1)

- Cosa è l' omologazione?
- Cosa significa omologare?

Vocabolario:

“Riconoscere una prova o un risultato regolari e quindi ratificarli, renderli validi”.

Omologazione (2)

In campo automobilistico:

E' più corretto parlare di “Omologazione del tipo”: atto con cui uno stato membro dell' Unione Europea certifica che un tipo di veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche di una direttiva emanata dalla comunità europea.

Omologazione (3)

Concetto di Omologazione

E' un procedimento che si applica alla produzione di serie e consiste nel:

- Dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti tecnici della norma;
- Dimostrare che il processo di fabbricazione assicura la conformità di tutti gli esemplari successivi al prototipo sottoposto a prove.

Omologazione (4)

Cosa è possibile omologare?

Veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche.
Le definizioni precedentemente viste si trovano nella Direttiva Quadro sulle Omologazioni dei Veicoli a Motore e dei loro Rimorchi 70/156/CEE, sostanzialmente modificata dalla 92/53/CEE e 2001/116/CE (Art. 2).

Modificata da ultimo dalla 2007/37/CE recepita con D.M. 25.10.2007

NOTA (1)

L' omologazione comunitaria di un **veicolo** si può ottenere:

- a seguito della verifica della rispondenza a tutte le singole direttive particolari vigenti

oppure

- come sommatoria delle certificazioni parziali di rispondenza alle singole direttive particolari vigenti

oppure

- come combinazione dei casi precedenti.

NOTA (2)

L' **omologazione comunitaria** di un veicolo oppure **parziale** di un sistema o di un dispositivo o di una entità tecnica viene rilasciata al **costruttore**.

Definizione (1)

Costruttore: la persona o l'ente responsabile nei confronti dell'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione;
non è indispensabile che detta persona od ente partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione.

NOTA (3)

Costruttore: il costruttore potrebbe, come caso limite, non partecipare al processo di fabbricazione, essendo comunque il responsabile, nei confronti dell'autorità che rilascia l'omologazione, della conformità del prodotto omologato.

Autorità Omologante (1)

In Italia l'**autorità** designata a rilasciare l'omologazione è il **Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Autorità Omologante (2)

Relativamente alle omologazioni limitate per piccole serie, alle omologazioni di componenti ed entità tecniche la competenza è stata delegata al **Centro Prova Autoveicoli** che istruisce la pratica (controllo documentazione, esecuzione e verbalizzazione delle prove), con notevole riduzione dei tempi di conclusione del procedimento di omologazione.

Autorità Omologante (3)

Il costruttore può chiedere l'omologazione in qualunque Centro Prova ed ha l'onere di reperire e rendere disponibile il laboratorio per le prove.

Il Centro Prova Autoveicoli identifica, ai sensi delle direttive comunitarie, il **servizio tecnico responsabile** dell'omologazione.

Domanda di omologazione (1)

L'omologazione viene rilasciata su domanda presentata, al C.P.A. prescelto, dal costruttore (anche attraverso un proprio rappresentante ufficialmente accreditato).

Alla domanda vanno allegati le attestazioni dei versamenti dovuti per bolli e diritti, la documentazione informativa (scheda informativa, disegni, relazioni tecniche o di calcolo, ecc.).

Domanda di omologazione (2)

[CARTA INTESTATA DITTA]

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
S.I.I.T. n. 4 Emilia Romagna – Marche
SETTORE TRASPORTI
Centro Prova Autoveicoli
Via Zanardi, 380 - 40131 BOLOGNA

La sottoscritta con sede in
 rivolge istanza affinché[1] / [2]....., nel tipo di seguito indicato, possa ottenere, ai sensi
 della seguente normativa:[3].....
 L'OMOLOGAZIONE / L'ESTENSIONE / L'AGGIORNAMENTO DELL'OMOLOGAZIONE [4][5]

TIPO	N° MARCHE OPERATIVE [6]	DATA VERSAMENTO	CODICE TARIFFA [6]
[7]	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986
 n.870 e successive modifiche e integrazioni.
 Si dichiara che per la stessa omologazione non è stata presentata analoga domanda presso un altro
 Stato membro o presso altro ex Centro Prova Autoveicoli.

....., il

Il richiedente

[1] Categoria del veicolo, secondo quanto previsto dal Codice della Strada dagli art. 52 – 60 /dalla direttiva CE
 [2] Categoria internazionale ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada, ove ricorre
 [3] Indicare la norma che si intende applicare (per es.: Codice della Strada, direttiva CE, etc.)
 [4] Depennare i casi che non ricorrono
 [5] Europea / nazionale / limitata per piccole serie / temporanea
 [6] Da completare a cura del Centro
 [7] Ove ricorrono varianti e versioni, allegare una tabella nella quale siano specificate le differenze che
 determinano l'introduzione di varianti / versioni
 [8] Depennare nel caso in cui non ricorra

ESEMPIO TABELLA

TIPO	VARIANTE	VERSIONE	DIFFERISCE PER	N° MARCHE OPERATIVE [6]	DATA VERSAMENTO	CODICE TARIFFA [6]
K	AA					
	BB	1	masse e dimensioni			
	CC	2	motore			

Domanda di omologazione (3)

La scheda informativa va redatta in conformità al modello previsto dalla direttiva CE in base alla quale si richiede l'omologazione.

Controllo della produzione (1)

All'atto della prima richiesta di omologazione il costruttore deve “accreditarsi” presso l'autorità che rilascia l'omologazione (Centro Prova Autoveicoli e Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici).

Controllo della produzione (2)

L'accreditarsi consiste in:

- Adempimenti amministrativi (deposito firme, notizie sull'azienda, iscrizione CCIAA, ecc.);
- Relazione sul sistema adottato per garantire la conformità del prodotto;
- Eventuale certificazione ISO di Qualità.

Controllo della produzione (3)

Segue una visita ispettiva di funzionari del Ministero, presso ogni stabilimento di produzione per verificare l' idoneità del sistema di controllo adottato al fine di garantire la conformità di ogni esemplare prodotto al prototipo del tipo in base al quale è stata rilasciata l' omologazione.

Certificazione di conformità (1)

Dopo aver ottenuto l'omologazione per un tipo di prodotto, il costruttore può liberamente commercializzarlo (e nel caso di un veicolo ottenerne l'immatricolazione e la targatura) senza nessun ulteriore controllo da parte dell'Autorità competente.

Certificazione di conformità (2)

Deve tuttavia garantirne e attestarne la conformità alla “omologazione” o tramite il formale rilascio di una **dichiarazione di conformità** (per l’omologazione globale europea C.O.C.) e/o tramite la marcatura sul prodotto del **numero di omologazione** rilasciato dall’Autorità competente.

Fonti normative

Per maggiori informazioni sulle normative comunitarie e internazionali si può far riferimento ai seguenti siti internet:

-per le direttive comunitarie

[//eur-lex.europa.eu//it/index](http://eur-lex.europa.eu//it/index)

-per i regolamenti ECE/ONU

[//www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html](http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html)